

COMUNE DI PERLOZ

Regione Autonoma Valle d'Aosta



REGOLAMENTO COMUNALE PER

IL SERVIZIO DI

NETTEZZA URBANA



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 3 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
- Art. 4 Definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 5 Rifiuti Urbani
- Art. 6 Rifiuti Speciali
- Art. 7 Rifiuti speciali assimilati per legge ai rifiuti urbani
- Art. 8 Rifiuti speciali tossico-nocivi
- Art. 9 Attività di competenza del Comune

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- Art. 10 Definizione delle zone di raccolta
- Art. 11 Estensione del servizio
- Art. 12 Obbligo dello smaltimento
- Art. 13 Criteri di smaltimento
- Art. 14 Capacità dei contenitori
- Art. 15 Personale
- Art. 16 Appalti per smaltimento rifiuti
- Art. 17 Conferimento dei rifiuti
- Art. 18 Conferimento differenziato di materiali destinati al recupero
- Art. 19 Modalità di effettuazione del servizio
- Art. 20 Esclusione dal servizio di raccolta
- Art. 21 Trasporto dei rifiuti

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- Art. 22 Conferimento
- Art. 23 Obbligo di conferimento dei detentori
- Art. 24 Raccolta

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 25	Definizione
Art. 26	Raccolta e spazzamento
Art. 27	Contenitori porta rifiuti
Art. 28	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
Art. 29	Pulizia dei terreni non edificati
Art. 30	Pulizia dei mercati
Art. 31	Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc.
Art. 32	Carico e scarico di merci e materiali
Art. 33	Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
Art. 34	Asporto di depositi abusivi
Art. 35	Sgombero della neve
Art. 36	Rifiuti da attività edilizie

TITOLO V

DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

Art. 37	Divieti
Art. 38	Controlli
Art. 39	Sanzioni

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40	Assunzioni in servizio
Art. 41	Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Art. 42	Efficacia delle disposizioni
Art. 43	Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915 relativamente alle fasi:

- a) conferimento: modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) raccolta: operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti nell'ambito del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta per il loro successivo trasporto fino all'accumulo in apposita attrezzatura od impianto;
- c) spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi;
- d) stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento effettuato nell'apposita stazione intermedia di trasferimento del Comune di Perloz;
- e) trasporto: operazioni di movimentazione dei rifiuti per portarli al luogo di trattamento o di recupero.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

1. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere, la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - e) devono essere promosse, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
 - f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

2. Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiale ed energia anche con il coinvolgimento del cittadino utente.

ART. 3 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13.02.1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: ~ materiali fecali ~ altre sostanze utilizzate nell'attività agricola
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10.03.1976 n. 319 (Merli) e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla Legge 13.07.1966 n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione ed alle successive leggi;
- f) agli esplosivi.

ART. 4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per i rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, così classificati:

- urbani
- speciali
- speciali tossico ~ nocivi

ART. 5 RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

1. rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere;
2. rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere. Sono rifiuti ingombranti i cartoni e gli imballaggi che vengono raccolti periodicamente, secondo le modalità rese pubbliche mediante ordinanza sindacale;
3. rifiuti urbani pericolosi: (medicinali scaduti o inutilizzabili provenienti da civili abitazioni o da studi medici privati, pile scadute), con speciali modalità di raccolta;
4. rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi o dei laghi sia naturali sia artificiali.

ART. 6 RIFIUTI SPECIALI

Per rifiuti speciali si intendono:

1. Residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che non siano dichiarati assimilati ai rifiuti urbani;
2. I rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
3. I materiali provenienti da demolizioni, ostruzioni e scavi, i macchinari ed apparecchiature deteriorate o obsolete;
4. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
5. I residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

ART. 7 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI PER LEGGE AI RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani per qualità e per una quantità massima prodotta corrispondente a 3 Kg. per mq. di superficie non produttiva al giorno:

a) quelli che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi o sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette e pallets;
- accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica, metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotto di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere.
- rifiuti ingombranti quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi.
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della

pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche se inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- b) supporti per l'informatica.

ART. 8 RIFIUTI SPECIALI TOSSICO NOCIVI

Si intendono rifiuti tossico - nocivo quelli che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n. 915/82, come definito al paragrafo 1.2. della deliberazione del Comitato interministeriale del 27.07.1984, e più precisamente:

- a) i residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali e di servizi che per quantità e qualità non sono dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
- b) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini non assimilabili ai rifiuti urbani;
- c) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti o comunque in quantità e/o concentrazione tale da rappresentare un pericolo per la salute e l'ambiente.

ART. 9 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di controllo, di raccolta, di spazzamento e trasporto dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
 - tutti i rifiuti urbani (rifiuti interni ingombranti e non ingombranti, rifiuti esterni, rifiuti pericolosi)
 - i residui delle depurazioni delle acque di scarico urbane
2. Il Comune esercita tali attività con diritto di privativa, direttamente o in forma associativa mediante convenzioni o appalti fra Comuni o imprese private specializzate e autorizzate mediante concessione.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

ART. 10 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è attivata nel Comune di Perloz in tutte le località e frazioni, con esclusione di tutte le case sparse, gli alpeggi, i mayen, meglio individuate nella cartografia allegato 2.

Il territorio comunale è suddiviso in

- ZONA A - Località site sul versante orografico destro del torrente Lys;
- ZONA B - Località site sul versante orografico sinistro del torrente Lys.

ART. 11 ESTENSIONE DEL SERVIZIO

Sono comunque da considerarsi serviti tutti i fabbricati e località sparse, gli alpeggi ed i mayen che si trovano entro il raggio di m. 200 dal contenitore più vicino.

ART. 12 OBBLIGO DI SMALTIMENTO

1. Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla Legge.
2. E' fatto divieto di abbandonare o depositare i rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d'acqua, canali, stagni ed altre zone umide.
3. Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici e di tutela dell'ambiente, notifica ai trasgressori l'intimazione a provvedere al trasporto nei luoghi di raccolta e di trattamento indicando altresì il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza il sindaco provvede d'ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore. Allo smaltimento dei rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori dei rifiuti stessi.

ART. 13 CRITERI DI SMALTIMENTO

Lo smaltimento dei rifiuti urbani, deve assicurare il recupero dei materiali riutilizzabili ed il loro utilizzo a fini economici. A tale scopo dal conferimento, lo smaltimento dei rifiuti può essere differenziato a seconda che si tratti di:

- carta
- metalli
- vetro
- ingombranti
- pile e batterie a perdere di uso domestico
- prodotti farmaceutici inutilizzabili di provenienza domestica e da ambulatori medici privati
- altri

ART. 14 CAPACITA' DEI CONTENITORI

La raccolta dei rifiuti solidi urbani è attivata nel Comune di Perloz nelle apposite zone, definite all'art. 10 del presente regolamento, con appositi contenitori, la cui capacità nominale complessiva è di lt. 37.000

ART. 15 PERSONALE

1. Il Comune per l'assunzione in servizio e la disciplina del rapporto di lavoro del personale addetto allo smaltimento dei rifiuti, applica le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli Enti Locali.
2. Il personale dipendente addetto allo smaltimento dei rifiuti deve essere selezionato con visita medica da parte dei competenti servizi dell'U.S.L. della Valle d'Aosta diretta ad accertare l'idoneità fisica al particolare tipo di lavoro e deve essere sottoposto a visita di controllo ogni sei mesi onde accertare il persistere della suddetta idoneità fisica.
3. Il personale deve essere dotato, a cura del datore di lavoro, di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività cui è destinato.
4. Il personale addetto a qualunque fase dello smaltimento dei rifiuti è sotto obbligo delle vaccinazioni e di tutte le misure di profilassi previste da legge e regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità pubblica nonché di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

ART. 16
APPALTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI

Il Comune potrà, per ragioni di opportunità e convenienza, appaltare il servizio ad Imprese specializzate ed autorizzate, oppure svolgere il servizio in convenzione con altri Enti o delegare il servizio alla Comunità Montana.

ART. 17
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

ART. 18
CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALI
DESTINATI AL RECUPERO

Il Comune può istituire forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità.

ART. 19
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi. Il servizio viene effettuato in tutte le zone di cui all'art. 10, mediante appositi contenitori, posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti, in rapporto ai singoli ambiti o zone, (è fissato un raggio massimo di 200 metri entro il quale si considera reso il servizio) e aventi le capacità di cui all'allegato 1 (elenco punti di conferimento).

2. Le capacità minime si intendono fissate in via ordinaria. Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità, o vengano costruiti nuovi insediamenti, il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiori capacità o più frequenti operazioni di prelievo. Con motivata deliberazione della Giunta

comunale potrà essere ampliata la zona del servizio come indicato al precedente comma.

3. La frequenza di raccolta è di due volte a settimana.

4. Per ogni località eventualmente non chiaramente indicato nelle tavole allegate, la collocazione verrà decisa dalla Giunta Comunale. La zonizzazione di riferimento è contenuta negli allegati n. 1 e n. 2.

ART. 20 ESCLUSIONE DAL SERVIZIO DI RACCOLTA

Sono esclusi dal servizio di raccolta:

- a) I rifiuti agricoli in generale compresi quelli derivanti da coltivazioni di orti e giardini e dalle potature di alberi, che non sono considerati assimilabili ai rifiuti urbani;
- b) I residui inerti di qualsiasi attività edilizia o di scavo, demolizione, costruzione in quanto devono essere trasportati a cura dei produttori nell'apposita discarica autorizzata;
- c) I veicoli a motore e non ed i macchinari anche domestici o loro parti fuori uso;
- d) I rifiuti cimiteriali, ad eccezione dei fiori secchi e degli addobbi;
- e) Le carogne;
- f) I rifiuti speciali, tossici o nocivi prodotto dalle lavorazioni industriali e artigianali;
- g) I rifiuti urbani pericolosi (sostanza infiammabile, esplosive, tossiche, ecc.)
- h) Le sostanze liquide;
- i) I materiali accesi;
- j) I materiali metallici e non che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- k) I rifiuti radioattivi;
- l) Gli scarichi;
- m) Le immissioni nell'aria;
- n) Gli esplosivi.

Per quanto concerne le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui ai suddetti punti g) e j), in riferimento alla Legge 29.10.1987 n. 441 e successive modificazioni, si rinvia a successivo, specifico provvedimento.

ART. 21 TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.
4. La pulizia e l'igienizzazione dei cassonetti verrà effettuata dagli addetti con periodici interventi al verificarsi della necessità.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART. 22 CONFERIMENTO

I rifiuti urbani pericolosi tipo pile, batterie e medicinali scaduti o inutilizzati provenienti da insediamenti civili o studi medici privati sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti, in appositi contenitori efficienti.

ART. 23 OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DETENTORI

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga, dei medicinali scaduti o inutilizzati provenienti da insediamenti civili o studi medici privati.

Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori predisposti dal Comune.

ART. 24 RACCOLTA

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni, al verificarsi dell'esigenza determinata dalla quantità di rifiuti conferito o con la periodicità stabilita.

TITOLO IV NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 25 DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi e simili.

ART. 26 RACCOLTA E SPAZZAMENTO

1. Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dal Comune entro il perimetro definito.
2. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi e simili, nonché delle scarpate stradali nell'ambito del territorio comunale è a

carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dello eventuale concessionario.

3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 27

CONTENITORI PORTA RIFIUTI

1. Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune installa nei vari punti ove è ritenuto necessario appositi contenitori per rifiuti.
2. E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.
3. E' facoltà del Comune aumentare i contenitori o le zone servite in caso lo ritenga necessario

ART. 28

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. Le aree ed i locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di suo pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietario e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento. Conduttori e proprietari di fabbricati di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.
2. I gestori di attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi devono provvedere alla pulizia, compreso lo sgombero della neve, dai marciapiedi antistanti i locali di attività o, in assenza, dell'area antistante per profondità di n. 1.50.

ART. 29

PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni, devono conservarli costantemente liberi dai rifiuti di qualsiasi natura e da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

ART. 30 PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupati e l'area attorno ai rispettivi posteggi compresi gli accessi ed i passaggi comuni, sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi contenitori predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 31 AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.
2. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
3. I rifiuti urbani così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. all'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART. 32 CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazione ultimata, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia verrà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

ART. 33
SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

1. Sono di competenza del servizio di raccolta rifiuti urbani, benché dati in appalto eseguiti direttamente dagli operai comunali:
 - pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, monumenti pubblici
 - diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche, tranne gli accessi pedonali o carrabili
 - espurgo dei pozzetti stradali e caditoie
 - defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

ART. 34
ASPORTO DI DEPOSITI ABUSIVI

1. In caso di depositi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta o di polizia urbana, preposti alla repressioni di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.
2. In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente provvederà alla rimozione dei rifiuti il servizio pubblico con la spesa a carico degli inadempienti.

ART. 35
SGOMBERO DELLA NEVE

1. In caso di nevicata il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:
 - rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spiazzi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse
 - lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio.
2. E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte degli stabili da essi occupato o, in assenza, della area antistante per la profondità di m. 1.50.

ART. 36
RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Per quanto riguarda i produttori di rifiuti inerti è fatto obbligo di conferirli nella discarica di IIa categoria di tipo A autorizzata.

TITOLO V
DIVIETI - CONTROLLI - SANZIONI

ART. 37
DIVIETI

1. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico a sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.
2. E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento rifiuti.
3. E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica.
4. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'amministrazione per la raccolta dei rifiuti.
5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.
6. E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non precedentemente sminuzzati secondo le modalità stabilite nel capitolato d'appalto per la raccolta dei R.S.U.
7. E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.
9. E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.

- 10.E' vietato conferire al servizio urbano rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento.
- 11.E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come al precedente punto 10) del presente articolo.
- 12.E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta del vetro.
- 13.E' vietato smaltire rifiuti tossici nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10.09.1982 n. 915.
- 14.E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.
- 15.E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili.

ART. 38 CONTROLLI

1. Ai sensi dell'art. 104, comma II, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 la Regione Valle d'Aosta è proposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
2. Essa di avvale del servizio di igiene pubblica e ambientale, dell'Alimentazione e della Sicurezza dei luoghi di lavoro dell'U.S.L. della Valle d'Aosta.
3. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

ART. 39 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10.09.1982 N. 915, art. 25, e più precisamente:

- a) Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 37 p.1. del regolamento è punito con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 1.000.000 se trattasi di rifiuti urbani e la lire 100.000 a lire 2.000.000 se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 se trattati si rifiuti tossici o nocivi.
- b) I titolari degli enti e delle imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi ovvero installano o gestiscono impianti di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali senza l'autorizzazione regionale, di cui all'art. 6, lettera d) del D.P.R. 915/1982, sono puniti con

l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

- c) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000. Se la discarica non autorizzata è realizzata o gestita da impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio, il titolare è punito con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000; nel caso si tratti di ente o impresa che effettua lo smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, il titolare è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.
- d) Chiunque effettui le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione prevista dall'art. 16 del D.P.R. 915/82 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.
- e) I titolari degli enti e delle imprese che, effettuando lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o speciali, non osservano le prescrizioni dell'autorizzazione sono puniti con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 5.000.000. Alla stessa pena è soggetto chi non ottempera all'ordine di sospensione di cui all'art. 17 del D.P.R. 915/82.
- f) Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.P.R. 915/82 è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000. Le attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma precedente e dallo art. 37.1, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24.11.1981 n. 689.
- g) Chiunque non ottemperi al provvedimento adottato dalla autorità competente è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000. se trattasi di rifiuti tossici e nocivi, si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.
- h) Con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di cui ai punti 4 e 6 dell'art. 37 del presente regolamento, il beneficio della sospensione della condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto sarà stabilito nella sentenza stessa.

A tale scopo il giudice richiede, ove occorra, le opportune indicazioni dell'autorità amministrativa competente nelle persone del Presidente della Giunta Regionale o del Sindaco nell'ambito delle rispettive competenze.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24.11.1981 n. 689 recante norme sulla depenalizzazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Perloz assume, con diritto di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

ART. 41

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915, alla deliberazione del comitato Interministeriale del 27.07.1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13.12.1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene - sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

ART. 42

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI

Il presente regolamento divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale 23.08.1993 n. 73, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ART. 43

ABROGAZIONI

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento cessa l'efficacia di ogni altro atto regolamentare e normativo generale precedentemente adottato da questo Comune nella materia.



APPROVAZIONE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Perloz, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



PRIMA PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune dal _____ al _____
senza opposizioni.

Perloz, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



APPROVAZIONE

Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il _____ al n. _____

Perloz, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE



SECONDA PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo pretorio del Comune dal _____ al _____
senza opposizioni.

Perloz, li _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE